Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 176

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 29 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI



CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 932.

**Assegnazione di un fondo di tre milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, da attuarsi dal Ministero dell'interno a mezzo degli appositi centri o reparti all'uopo costituiti, verrà inscritta nello stato di previsione del Ministero predetto, a partire dall'esercizio 1939-1940, la somma annua di lire tre milioni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

**Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, già modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12. — Il comma primo è sostituito dal seguente:
« L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e composto dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana, quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero ».

Art. 28. — E' aggiunto il seguente comma:
« Per le aziende di credito di cui all'art. 5, lettera *b*), costituite nella forma di società commerciali, non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal Codice di commercio in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione dell'Ispettorato che approva le anzidette modificazioni ».

Art. 42. — E' aggiunto il seguente comma:
« Agli istituti indicati nell'art. 41 è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57 ».

Art. 49. — Nel comma terzo, alle parole:
« Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato », sono sostituite le parole: « Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il nulla osta dell'Ispettorato, sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli articoli 47 e 48 ».

E' aggiunto il comma seguente:
« Le precedenti disposizioni e quelle degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui la fusione ha luogo mediante incorporazione ».

Art. 53. — Alle parole « di una sede o filiale » sono sostituite le altre: « di sedi o filiali ».

Art. 54. — E' aggiunto il seguente comma:
« Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attività o delle passività di una azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente. Il termine di quattro mesi indicato nel comma terzo è ridotto alla metà ».

Art. 72. — Al comma primo è aggiunta la seguente disposizione:
« Spetta esclusivamente agli stessi commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispet-

torato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza ».

Art. 73. — Nel comma primo, alle parole: « la iscrizione ha luogo senza spese », sono sostituite le altre: « la iscrizione e la successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente ».

Art. 74. — Al comma primo sono aggiunte le seguenti parole: « La trascrizione ha luogo gratuitamente ».

Art. 99. — E' sostituito dal seguente:

« I mutui a favore dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali e degli Istituti e delle Aziende collaterali dei predetti Enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, possono essere effettuati, in quanto siano previsti dai rispettivi statuti, dagli Istituti di credito di diritto pubblico, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di prima categoria ed, in casi eccezionali, previo benestare dell'Ispettorato, anche dalle altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge.

« Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di cassa, la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non possono servirsi che delle aziende di credito indicate all'art. 5.

« Deve però essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli Enti suddetti che abbiano carattere nazionale od organizzazione diffusa in almeno trenta provincie del Regno.

« In casi speciali, i servizi di cassa dei Comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei Comuni stessi con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, previo benestare dell'Ispettorato.

« Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattorie, senza il preventivo benestare dell'Ispettorato. Il tasso d'interesse per le anticipazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927-V, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, comma primo, lettera *b*), della presente legge.

« Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme della presente legge, contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932-XI, n. 1631, 12 ottobre 1933-XI, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi od esecutivi delle disposizioni stesse, nonchè in qualsiasi altro provvedimento legislativo, regolamentare o ministeriale.

« Alla scadenza dei contratti in corso ovvero, quando non sia prevista alcuna scadenza, entro il 30 giugno 1941-XIX, il conferimento dei servizi bancari preveduti nel comma terzo sarà effettuato con l'osservanza della disposizione del comma medesimo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 934.

**Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso la Corte d'appello di Milano è istituita in via sperimentale una Scuola di pratica forense che si propone, mediante insegnamenti ed esercitazioni teorico-pratiche, di preparare i laureati in giurisprudenza all'esercizio del ministero forense.

La Scuola ha personalità giuridica ed è sottoposta alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, che le esercita d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 2.

I corsi della Scuola di pratica forense sono biennali e vi possono essere iscritti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dal vigente ordinamento forense per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

La frequenza biennale con profitto dei corsi tiene luogo di pratica di procuratore.

Presso l'Istituto possono essere svolti corsi speciali per i procuratori.

Art. 3.

La Scuola di pratica forense è diretta da un docente nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può nominare altresì, sulla proposta del docente medesimo, uno o più assistenti. Il docente e gli assistenti sono scelti fra gli avvocati iscritti negli albi

La nomina del docente e degli assistenti ha carattere di incarico gratuito e temporaneo ed ha durata non superiore ad un biennio.

Qualora alla direzione della Scuola sia chiamato un professore universitario, la scelta è disposta d'intesa con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 4.

La nomina a difensore ufficioso nelle cause a gratuito patrocinio e nei procedimenti penali sono conferite di regola dalle autorità giudiziarie di Milano al docente della Scuola di pratica forense ovvero ad uno degli assistenti.

La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e l'imputato hanno però facoltà di rifiutare la nomina del difensore ufficioso, disposta a norma del comma precedente.

Le cause a gratuito patrocinio ed i procedimenti penali predetti sono trattati dal docente o dall'assistente col concorso degli iscritti alla Scuola al fine di addestrarli all'esercizio professionale.

Il docente può farsi sostituire da un assistente.

Art. 5.

Al docente ed agli assistenti nominati difensori ufficiosi a norma dell'articolo precedente spettano i diritti ed incombono i doveri propri dei difensori delle parti in giudizio. Essi attendono, sotto la loro esclusiva responsabilità personale, alle funzioni di rappresentanza e di difesa nelle cause loro affidate a termini di questa legge.

Il compenso liquidato al docente ed agli assistenti è devoluto all'Istituto e ne costituisce un reddito. Le somme relative sono versate, a cura dell'Istituto, all'Erario in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, al quale affluiscono altresì i contributi degli iscritti ai corsi, da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni. La misura di questi contributi non potrà superare le lire 300 per la prima iscrizione e le lire 250 per la frequenza annuale.

Art. 6.

Possono essere trattate agli scopi didattici dell'Istituto anche le cause o gli affari affidati al docente o agli assistenti dai loro clienti, purchè questi vi consentano.

Art. 7.

La Scuola di pratica forense promuove altresì l'osservazione e lo studio da parte degli iscritti delle istituzioni giuridiche dello Stato, come di ogni altra istituzione o ente che possa interessare ai fini didattici che essa persegue.

Art. 8.

Per le spese d'impianto e di primo funzionamento della Scuola di pratica forense sarà stanziata con decreto del Ministro per le finanze in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di lire cinquantamila.

Parimenti con decreto del Ministro per le finanze sarà stanziata nei bilanci successivi nello stesso capitolo la somma necessaria per le spese della Scuola di pratica forense in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a termini dell'art. 5.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'attuazione della presente legge e quelle per il suo coordinamento con le leggi sull'ordinamento forense e sul patrocinio gratuito, nonchè quelle che ancora potranno occorrere per l'ordinamento della Scuola e per il personale addetto ai servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 935.

**Modificazioni nella gerarchia degli ufficiali generali della Regia aeronautica di grado 4°.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella gerarchia dei gradi di ufficiale della Regia aeronautica stabilita dall'art. 15 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XV, n. 1501, è apportata per gli ufficiali generali di grado 4° la seguente variante:

generale di divisione aerea;
tenente generale del genio aeronautico;
tenente generale di commissariato aeronautico;
tenente generale medico di aeronautica.

Art. 2.

Gli organici previsti per il Corpo sanitario aeronautico dalla tabella *A* allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella che segue:

| | al 1° luglio 1940-XVIII | definitivo in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX |
|---|---|---|
| Tenente generale | 1 | 1 |
| Maggiore generale | 1 | 1 |
| Colonnelli | 8 | 9 |
| Tenenti colonnelli | 21 | 26 |
| Maggiori | 20 | 24 |
| Capitani | 100 | 111 |
| Tenenti | 96 | 99 |
| | 247 | 271 |

Art. 3.

Nell'art. 24 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, il quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, convertito nella legge 14 gennaio 1938-XVI, n. 156, alle parole « sino al grado di maggiore generale medico di aeronautica » sono sostituite le seguenti: « sino al grado di tenente generale medico di aeronautica ».

Art. 4.

L'avanzamento al grado di tenente generale medico di aeronautica ha luogo a scelta assoluta.

Art. 5.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del tenente generale medico di aeronautica è fissato a 64 anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 936.

**Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è abrogato e sostituito dal seguente:
« Tali organici saranno sottoposti a revisione non oltre il 31 dicembre 1941-XX ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 937.

**Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace, non si applicano le incompatibilità previste per i giudici dall'art. 61 del Codice di procedura penale.

Rimane tuttavia fermo, per il giudice che è concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonchè quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo di cui all'art. 1, il Ministro per la grazia e giustizia, per l'attuazione dei progetti di mobilitazione civile delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, ha facoltà di disporre di autorità trasferimenti di magistrati di ogni grado, che siano esenti da obblighi militari, da un ufficio giudiziario all'altro del Regno, anche con funzioni diverse o di grado inferiore, avuto riguardo, possibilmente, alle condizioni personali e di famiglia di ciascuno di essi. La stessa facoltà è data nell'ambito dei rispettivi distretti, ai procuratori generali presso le Corti di appello e agli avvocati generali presso le Sezioni autonome di Corte di appello, nella loro qualità di capi dei centri periferici di mobilitazione civile, per quanto riguarda i magistrati, i funzionari di cancelleria e segreteria, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari, nonchè i conciliatori e i notai della Circoscrizione della corte o di Sezione di corte, i quali siano esenti da obblighi militari. A tali trasferimenti i procuratori generali e gli avvocati generali provvederanno mediante ordini di servizio e, se si tratti di magistrati o di funzionari addetti alle Corti o ai Tribunali, previe opportune intese con i primi presidenti o presidenti di Sezioni autonome.

Art. 3.

I magistrati e i funzionari di cui al precedente articolo saranno considerati, nell'ufficio in cui presteranno servizio per l'attuazione del progetto di mobilitazione, nella posizione di comandati e conserveranno il diritto a riassumere gli uffici ai quali essi sono assegnati in tempo di pace.

Agli stessi magistrati e funzionari, se vengono assegnati ad uffici fuori della ordinaria loro sede, sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione spettanti secondo le norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 938.

**Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, durante il tempo di guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione di lavori per l'urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, danneggiate

o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

All'uopo è autorizzata una prima assegnazione di lire 20 milioni da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta, in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 939.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa.**

N. 939. R. decreto 19 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno* 1940-XVIII

---

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 940.

**Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala.**

N. 940. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno* 1940-XVIII

---

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 941.

**Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di ricovero Mariannina Acerbo de Pasquale », con sede in Loreto Aprutino (Pescara).**

N. 941. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Casa di ricovero Mariannina Acerbo de Pasquale », con sede in Loreto Aprutino (Pescara), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno* 1940-XVIII

---

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 942.

**Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino (Bergamo).**

N. 942. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno* 1940-XVIII

---

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 943.

**Soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma.**

N. 943. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Parma in data 27 maggio 1939-XVII, relativi alla soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed alla erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno* 1940-XVIII

---

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 944.

**Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare un legato.**

N. 944. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, viene autorizzata ad accettare un legato di L. 10.000 in titoli di consolidato italiano 5 %, disposto in favore del Convitto ecclesiastico per i sacerdoti poveri della Diocesi di Firenze dalla fu signorina Cresci Giulia fu Francesco.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno* 1940-XVIII

---

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII.

**Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da iscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria posamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave *S. Giusto* di stazza lorda tonn. 860,66, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore « Istria-Trieste » Soc. an. di navigazione con sede a Trieste: dalle ore 11 dell'11 maggio 1940.

Motonave *Brioni* di stazza lorda tonn. 1986,51, iscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Adriatica » con sede a Venezia: dalle ore 11 del 12 maggio 1940.

Motonave *Caralis* di stazza lorda tonn. 3509,52, inscritta al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Tirrenia » con sede a Napoli: dalle ore 8 del 20 maggio 1940.

Motonave *Adriatico* di stazza lorda tonn. 1976,15, inscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Adriatica » con sede a Venezia: dalle ore 16 dell'11 maggio 1940.

Motonave *Giuseppe Orlando* di stazza lorda tonn. 838, inscritta al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore « Navigazione Toscana » Soc. an. con sede a Livorno: dalle ore 16 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *S. Giorgio* di stazza lorda tonn. 363,61, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore « Istria-Trieste » Soc. an. di navigazione con sede a Trieste: dalle ore 12 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *Partenope* di stazza lorda tonn. 553,11, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Soc. Partenopea an. di navigazione con sede a Napoli: dalle ore 12 del 16 maggio 1940.

Piroscafo *Elbano Gasperi* di stazza lorda tonn. 741,67, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore « Navigazione Toscana » Soc. an. con sede a Livorno: dalle ore 10 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *Mazara* di stazza lorda tonn. 984,12, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore « La Meridionale » Soc. italiana di navigazione a vapore con sede a Palermo: dalle ore 18,50 del 12 maggio 1940.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio* 1940-XVIII
*Registro n. 9 Marina, foglio n.* 397. — VENTURI

(2755)

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Tavernola » nel Tavoliere di Puglia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Tavernola » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Scopece Saverio di Francesco e Datti Francesco-Paolo fu Domenico-Cataldo per 1/2 e Scopece Giovanni e Domenico, fratelli di Francesco per 1/2, pag. 1367, foglio di mappa 157, particelle 1 e 3, località Tavernola, di ettari 32.33.85 con l'imponibile di L. 1931,29.

La proprietà suddetta confina: a nord, con il tratturello per Macchia Rotonda; a sud-est, con proprietà Orsini Isabella; e a sud con proprietà Orsini Isabella e Rizzi Ugo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Tavernola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 64.000 (sessantaquattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio* 1940-XVIII
*Registro n. 10 Finanze, foglio n.* 310. — D'ELIA

(2753)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.

**Riconferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pietro Capoferri.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti, 11 marzo 1939-XVII, 18 agosto 1939-XVII e 14 marzo 1940-XVIII relativi al riconoscimento e conferma della qualifica di Consigliere nazionale al fascista Pietro Capoferri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Pietro Capoferri viene nominato vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' confermata la qualità di Consigliere nazionale nei confronti del fascista Pietro Capoferri, anche per la carica di Vice segretario del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del P.N.F.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2788)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

**Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

L'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2789)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

**Costituzione dei Settori della lana, della bachicoltura, del cotone, della canapa, lino e fibre varie della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici dell'agricoltura;

Visto l'art. 28 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme per l'esecuzione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'ordinamento del Settore delle fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, in vista della crescente importanza assunta dalla sua attività ai fini autarchici;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura sono costituiti i seguenti quattro Settori:

1) Settore della lana;
2) Settore della bachicoltura;
3) Settore del cotone;
4) Settore della canapa, lino e fibre varie.

Art. 2.

I compiti e le facoltà del cessato Settore delle fibre tessili sono attribuiti ai nuovi Settori, rispettivamente per i prodotti formanti oggetto della loro attività, anche per quanto riguarda i rapporti con le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 3.

I diritti e le obbligazioni del cessato Settore delle fibre tessili sono trasferiti ai nuovi Settori, per le materie di loro competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
TASSINARI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

(2713)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

**Costituzione dei Settori della ortofloricoltura e della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici dell'agricoltura;

Visto l'art. 28 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme per l'esecuzione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'ordinamento del Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, in vista della crescente importanza assunta dalla sua attività ai fini autarchici;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura sono costituiti i seguenti due Settori:
1) Settore della ortofloricoltura;
2) Settore della frutticoltura.

Art. 2.

I compiti e le facoltà del cessato Settore della ortofrutticoltura sono attribuiti ai nuovi Settori, rispettivamente per i prodotti formanti oggetto della loro attività, anche per quanto riguarda i rapporti con le Sezioni ortofrutticole dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 3.

I diritti e le obbligazioni del cessato Settore della ortofrutticoltura sono trasferiti ai nuovi Settori, per le materie di loro competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
TASSINARI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1940-XVIII.

**Riconoscimento del carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura dei tumori maligni.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal presidente della Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura tumori maligni, eretta in Ente morale con R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1461, diretta ad ottenere il riconoscimento del carattere scientifico del Centro stesso, con espressa intesa che tale riconoscimento non pregiudica il carattere di istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza della Fondazione;
Visto l'art. 1, ultimo comma, del Regio decreto predetto;
Di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

È riconosciuto il carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro di diagnosi e cura dei tumori maligni, con sede in Napoli, ai fini dell'applicazione del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, fermo rimanendo il carattere di istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza della Fondazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

(2768)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concessione di diploma al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440**

Decreto dell'Eccellenza il Ministro Guardasigilli in data 26 giugno 1940-XVIII:

*Diploma di 1° grado*: Vallillo comm. dott. Erennio.

(2772)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Ruoli di anzianità**

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII del personale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari.

Gli impiegati che si ritengono di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(2773)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1940-XVIII - N. 163**

| | Cambio di Clearing | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Francia (Franco) | — | — |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 450 — |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,35 |
| Belgio (Belgas) | — | — |
| Boemia-Moravia (Corona) | 65,70 | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | 14,31 | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | 45 — |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | — | — |
| Olanda (Fiorino) | — | — |
| Polonia (Zloty) | — | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7504 |
| Romania (Leu). conto globale | 13,9431 | — |
| Romania (Leu). id. speciale | 12,1212 | — |
| Romania (Leu). id. A | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,70 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,72 |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 2,852 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,825 |
| Id. 3,50 % (1902) | 71,70 |
| Id. 3 % lordo | 51,175 |
| Id. 5 % (1935) | 92,60 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,525 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 93,40 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 93,075 |
| Buoni novennali 5 % - scadenza 1941 | 100,05 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 94,775 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 94,70 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 97,80 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1949 | 98,70 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

### Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| P. N. 4,50 % | 6846 Solo per il certificato di proprietà | Bernardi Guido fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico . . . . L. | 135 — |
| Cons. 3,50 % | 564042 | Trotta Bianca di Luigi Alberto, moglie di Rocco Agostino di Domenico, dom. in Pietracatella (Campobasso). Vincolato come dote della titolare . . . . . . . . . . » | 878, 50 |
| P. N. 5 % | 26370 Solo per il certificato di proprietà | Russo Ottorino, Renata ed Urania fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. di Russo Salvatore, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a favore di De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. Russo. » | 75 — |
| Redimibile 3,50 % | 426688 | Testa Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Coppola Teresa ved. Testa, dom. a Napoli . . . » | 63 — |
| Cons. 3,50 % | 522432 | Dien Vittoria fu Giovanni chiamato Giorgio, minore emancipata sotto la curatela del marito Costa Zenoglio Gustavo, domiciliato a Chiavari (Genova). Vincolate per dote della titolare » | 3500 — |
| Id. | 115560 | Arzonico dott. Costantino fu Giovanni-Batta, dom. in Abbiate Guazzone (Como) ed ipotecato per cauzione notarile dovuta dal titolare quale notaio di Dervio (Como) con estensione alle altre successive residenze . . . . . . . » | 70 — |
| Id. | 726683 Solo per il certificato di usufrutto | Querini Elena fu Marcantonio, moglie di Alfaro Ferdinando, dom. in Palermo, vincolato per dote della titolare e con usufrutto vitalizio a favore di Gulotta Rosalia fu Giovanni moglie di Bivona Giuseppe, dom. in Palermo . . . . » | 535, 50 |
| Id. | 336360 | Venerabile Congrega di S. Giovanni-Battista di Campagna (Salerno) rappresentata dal Priore *pro tempore* . . . . » | 7 — |
| Rendita 5 % (1935) | 47569 | Maleschi Rosa fu Pio, moglie di Carboni Raffaele fu Paolo, dom. in Grottazzolina (Ascoli Piceno). Vincolato come fondo dotale della titolare . . . . . . . . . . . » | 2000 — |
| Cons. 3,50 % | 249035 Solo per il certificato di proprietà | Congregazione di carità di Fubine (Alessandria) con usufrutto vitalizio a favore di Sala don Cristoforo fu Angelo, domiciliato in Torino . . . . . . . . . . . . » | 175 — |
| Redimibile 3,50 % | 477672 | Armenante Cesare fu Francesco, dom. a Napoli. Ipotecato per cauzione dovuta da Zamponelli Giuseppe fu Serafino . . » | 280 — |
| Id. | 414930 Solo per il certificato di usufrutto | Pottino Gaetano di Enrico, dom. in Palermo e per l'usufrutto a Genduso Domenica fu Giuseppe durante il suo stato nubile, dom. in Palermo . . . . . . . . . . . . » | 4200 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA.

(1936)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita**

**Elenco N. 21**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. N. 4,50 % | 7344 | 9 — | *Garan* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Sanluri (Cagliari). | *Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % | 603 | 14 — | *Liceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara). | *Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara). |
| Id. | 20675<br>59599<br>81836<br>89855<br>123074<br>129905<br>133286<br>141051<br>141285 | 56 —<br>38,50<br>392 —<br>52,50<br>56 —<br>66,50<br>52,50<br>45,50<br>94,50 | Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli. | Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 658823 | 21 — | Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastello Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino). | Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino). |
| Id. | 729986 | 35 — | Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino). | Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciciato a Pont Canavese (Torino). |
| Id. | 659492 | 105 — | *Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino). | *Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino). |
| Id. | 729985<br>737571 | 70 —<br>52,50 | Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino). | Come sopra. |
| Id. | 730489 | 35 — | Rastel *Bogin Giovanni* fu Giov-Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino). | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (902) | 1747 | 332,50 | Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi. | Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 168053 | 45,50 | *Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania). | *Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania). |
| Red. 3,50 % | 19809 | 35 — | *Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina. | Come sopra. |
| Id. | 117439 | 350 — | *Marzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Menciuffi Melia (Messina). | *Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro. |
| B. Tes. 5 % (941) Serie VI | 1858 | 725 — | Carcavallo Fiammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Andrea* ved. Carcavallo. | Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Amedeo* ved. Carcavallo. |
| Serie VII | 1884 | 300 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Serie VIII | 974 | 50 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Serie IX | 1080 | 250 — | Come sopra. | Come sopra. |

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. N. 4,50 % | 12079 | 225 — | Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Caramagna Ligure (Porto Maurizio). | Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Lagorio Giuseppe-Silvestro fu Vincenzo*, dom. in Imperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare*. |
| Red. 3,50 % | 337836 | 63 — | Binelli Olga fu *Gio-Battista, nubile*, dom. a Torino. | Binelli Olga fu *Battista, minore sotto la patria potestà della madre Rolle Teresa di Giacomo, ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino. |
| Id. | 303429 | 525 — | *Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari). | *Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari). |
| Rendita 5 % | 76665 | 3.600 — | Sudriè *Giulio, Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudriè Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carboni Clito-Mario, dom. a Roma. | Sudriè *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 124960 | 87,50 | Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino. | Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro. |
| Id. | 701193 | 56 — | Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino. | Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Gaspare-Michele*, dom. a Torino. |
| Red. 3,50 % | 119777 | 210 — | Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom. a Valperga (Torino). | Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino). |
| Cons. 3,50 % | 163518<br>214550<br>232135<br>264248<br>326349<br>528078 | 2.100 —<br>700 —<br>700 —<br>700 —<br>700 —<br>7.350 — | Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze. | Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze. |
| Id. | 459310 | 875 — | Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa Israelitica di ricovero e d'industria di Mantova. | Come la precedente, ipotecata come contro. |
| Id. | 699402 | 437,50 | Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra. | Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom a Firenze, ipotecata come sopra. |
| Id. | 658422 | 5.600 — | Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze. | Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze. |
| Id. | 658421<br>658420 | 525 —<br>7.140 — | Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze. | Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze. |
| Id. | 478448 | 3,50 | Jona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo). | Jona Jair fu *Abram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % | 139728 | 21 — | Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca. | Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca. |
| Id. | 188092 | 42 — | Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca. | Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca. |
| Cons. 3,50 % | 430714 | 787,50 | Di Lustro *Egiziaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare. | Di Lustro *Maria-Egiziaca* fu Gaetano, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(2319)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Concorso straordinario per il reclutamento di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nelle varie armi del Regio esercito

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato, all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del DUCE del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 630, relativa al reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 7544/8/1.3.1 del 9 febbraio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli per la nomina a sottotenente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel corpo automobilistico, nel servizio di commissariato e nel servizio di amministrazione ed a tenente nei servizi sanitario e veterinario, in servizio permanente effettivo, secondo la seguente ripartizione:

| | |
|---|---|
| arma di fanteria | 662 |
| arma di cavalleria | 57 |
| arma di artiglieria | 331 |
| arma del genio | 111 |
| corpo automobilistico | 41 |
| servizio sanitario (ufficiali medici) | 48 |
| servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) | 10 |
| servizio di commissariato (ufficiali commissari) | 12 |
| servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) | 20 |
| servizio di amministrazione | 200 |
| servizio veterinario | 8 |

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare i subalterni di complemento in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del presente decreto, un anno di servizio in Africa Orientale o in Libia con il grado di ufficiale;

c) abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo 1940-XVIII per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento alle armi, in base all'art. 86 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

d) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, due anni complessivamente di servizio con il grado di ufficiale;

e) abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in s.p.e. nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi.

I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b);

il 28° anno di età (o il 32° per i servizi sanitario e veterinario) se in possesso del requisito di cui alle lettere c), d), ed e).

Tutti i concorrenti debbono essere iscritti al P.N.F. ed essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati al successivo articolo 5 n. 9.

Art. 3.

Al concorso in parola possono partecipare altresì i sottufficiali in servizio o in congedo delle rispettive armi, corpi e servizi, che siano iscritti al P.N.F. e si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna d'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale riconsciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del presente decreto, un anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia;

c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa;

d) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, due anni di servizio con il grado di sottufficiale.

I predetti sottufficiali non debbono aver superato al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b);

il 28° anno di età (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario) se in possesso del requisito di cui alle lettere c) e d).

I concorrenti di cui al presente articolo debbono essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati al successivo art. 5, n. 9.

Art. 4.

Al concorso per la nomina a sottotenente nei servizi di commissariato e di amministrazione e per la nomina a tenente nei servizi sanitario e veterinario in servizio permanente effettivo, possono partecipare i subalterni di complemento e i sottufficiali di tutte le armi, corpi e servizi che si trovino in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

*Norme cui dovranno attenersi i concorrenti*

I concorrenti dovranno fare domanda in carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero della guerra, direzione generale ufficiali in servizio permanente, con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre il 31 agosto 1940-XVIII, al comando del distretto cui sono effettivi, o nella cui circoscrizione risiedono, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno dare partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda, il quale a sua volta dovrà darne partecipazione al Ministero della guerra).

Non oltre il termine sopradetto i concorrenti dovranno altresì presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4 di data non anteriore al 15 settembre 1939, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4 rilasciato nell'anno XVIII dell'E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o da chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore al 15 settembre 1939, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re Imperatore.

Per i cittadini italiani nati all'estero, detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Re in Roma;

5) certificato di buona condotta morale civile e politica, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore al 15 settembre 1939, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

7) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4 di data non anteriore al 15 settembre 1939, dal quale risulti se il concorrente abbia, o meno, contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

I documenti di cui ai numeri 6 e 7 debbono essere prodotti soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da Regio notaio o dal podestà. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del podestà dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero dall'autorità diplomatica o consolare. In tali casi la data di autenticazione deve corrispondere a quella di presentazione della fotografia stessa;

9) uno dei seguenti titoli di studio:

*a*) per tutte le armi, corpo automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto industriale;

diploma di abilitazione rilasciato dal Regio istituto commerciale;

diploma di licenza di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-1930 e 1930-1931, oppure rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

diploma di abilitazione magistrale;

*b*) per il servizio sanitario (ufficiali medici):

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

*c*) per il servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti):

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

*d*) per il servizio di commissariato (ufficiali commissari):

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economico marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale;

*e*) per il servizio veterinario:

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

I concorrenti per i servizi di cui alle lettere *b*), *c*), ed *e*) dovranno produrre inoltre:

1° un certificato della segreteria della competente università in carta da bollo da L. 4 dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari e nell'esame di laurea;

2° un certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

10) tutti quegli altri titoli di studio che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni dello Stato.

Tutti i titoli di studio comunque presentati debbono essere in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata.

Non sono ammessi certificati, anche se legalizzati dai provveditori agli studi.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII per la nomina a sottotenente in s.p.e. nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi, non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione del concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità i documenti richiesti non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le date del rilascio e le dovute legalizzazioni.

Solo per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, i documenti richiesti potranno pervenire al Ministero della guerra entro il 30 settembre 1940, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre il 31 agosto 1940, (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

I candidati che avessero eventualmente presentato i documenti in base al preavviso di concorso pubblicato sulla dispensa 53ª giornale militare 1939-XVIII, hanno l'obbligo di controllare che i documenti stessi siano in armonia con le norme contenute nel presente bando di concorso. Ciò specialmente per quanto concerne la partecipazione a cicli operativi di grande polizia coloniale per i quali è indispensabile comprovare che i cicli stessi siano compresi fra quelli riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621 (circolare 177 giornale militare 1923).

Pertanto i candidati che, avendo partecipato ai cicli operativi, non ne abbiano fatto cenno nella domanda, o abbiano dato su di essi indicazioni incomplete, dovranno affrettarsi a fare pervenire al Ministero, tramite gerarchico, una dichiarazione contenente gli estremi precisi dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale ai quali hanno preso parte (regione o territorio dove si sono svolti i cicli, periodi e durata di essi).

Le autorità gerarchiche dovranno in ogni caso confermare l'esattezza delle indicazioni stesse.

Per coloro che attualmente si trovino nella posizione di congedo, provvederanno i comandi di distretti a richiedere e trasmettere al Ministero le dichiarazioni degli interessati, dopo di aver chiesto la conferma ai comandi alle dipendenze dei quali si trovarono durante lo svolgimento dei cicli di operazioni.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per le autorità che si fossero espresse in modo generico sui documenti (rapporti informativi, note caratteristiche, dichiarazioni).

### Art. 6.

*Norme cui dovranno attenersi le autorità militari*

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre il 31 agosto 1940, salvo quanto è disposto per i concorrenti di cui all'ottavo comma del n. 10 del precedente art. 5.

All'uopo su ogni domanda l'autorità ricevente dovrà far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente) le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate, facendole ad ogni modo pervenire al Ministero stesso non oltre il 30 settembre 1940.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi, faranno altresì pervenire al Ministero della guerra:

a) il libretto personale, e per i sottufficiali la cartella personale mod. 10;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, e per i sottufficiali copia del foglio matricolare;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno o nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità (presidente), dal direttore dell'ospedale e da altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nei territori dell'Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, la visita sarà effettuata presso le commissioni costituite da un tenente colonnello medico (presidente), da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri), secondo le disposizioni che emaneranno i rispettivi comandi di forze armate.

Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiane dell'Egeo la visita sarà effettuata presso una commissione composta dall'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e di due altri ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Nelle visite su accennate, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica, e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi e apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra tanto nel Regno che nelle Colonie.

Il limite minimo di statura è fissato per le varie armi, corpi e servizi a m. 1,56, eccezione fatta per i servizi sanitario e veterinario per i quali il limite minimo di statura è fissato a m. 1,54.

Le commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i candidati abbiano il visus eguale all'unità di un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non potà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico e, se astigmatico, dovrà essere di tal grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro. Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislaliadifartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalla competente autorità perderanno il diritto al concorso.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente alla autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

Le domande dei concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno egualmente trasmesse al Ministero unitamente a tutti i documenti di rito;

e) le informazione dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e se questi è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene o non alla razza ebraica e se la sposa è italiana;

f) richiesta di un certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che trovansi nell'Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè i documenti di cui alle lettere b), c), d) omettendo la trasmissione del libretto personale, mentre per i documenti di cui alle lettere e), f) le autorità stesse interesseranno gli enti competenti del Regno perchè ne curino la trasmissione al Ministero direttamente.

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti a senso del precedente art. 5, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra.

Le autorità che hanno trasmesso domande di ufficiali tendenti ad ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra sono pregate di far pervenire tutte le eventuali variazioni verificatesi sullo stato di servizio degli ufficiali stessi per aggiornare i predetti documenti alla data di pubblicazione del presente decreto. Per gli ufficiali comunque in servizio i comandi interessati faranno pervenire anche un nuovo rapporto informativo sul servizio prestato dopo la presentazione delle domande e non ancora documentate.

Art. 7.

*Norme concernenti la commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso.*

Per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria degli idonei sarà costituita una commissione esaminatrice nominata dal Ministro per la guerra.

Detta commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare alla valutazione dei titoli.

Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di valutazione per ciascun titolo, al di sotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità della nomina.

I titoli da valutarsi saranno i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

b) l'eventuale servizio in operazioni di guerra (Africa Orientale e O.M.S.) ovvero in operazioni di grande polizia coloniale;

c) il trattenimento alle armi al termine del servizio di prima nomina ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944;

d) l'eventuale concessione di ricompensa al valor militare;

e) le eventuali ferite riportate in combattimento;

f) la durata e la continuità del rendimento in servizio;

g) il possesso dei titoli di studio superiori a quelli prescritti dal precedente art. 5, n. 9. E' considerato titolo prefenziale, per i subalterni di complemento di artiglieria e genio, il possesso del biennio propedeutico all'ingegneria;

h) i voti riportati negli esami di abilitazione e nei corsi universitari e di laurea per i concorrenti ai servizi sanitario e veterinario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui al presente decreto è determinata dalla classifica ottenuta nel concorso stesso, a parità di questa la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso ed infine dall'età.

Per i vincitori del concorso a tenente medico e a tenente chimico farmacista in s.p.e., si fa luogo ad una graduatoria finale determinata dalla media aritmetica fra la classifica ottenuta nel concorso stesso e la classifica successivamente riportata nel corso di applicazione previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 9.

I vincitori del concorso per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, pel corpo automobilistico, pel servizio di commissariato e pel servizio di amministrazione sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità pari a quella colla quale saranno nominati sottotenenti, nell'anno 1940, gli allievi delle Accademie militari.

Essi seguiranno secondo l'ordine di graduatoria nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo, i provenienti dalle Accademie predette.

Dopo due anni di anzianità nel grado, se prescelti, sono promossi con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi assumeranno nel grado di tenente come anzianità assoluta:

1° se compresi nel primo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1940 e per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'art. 13, comma 1, lettera b), del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

2° se compresi nel secondo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1941 e, per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'art. 13, comma 1, lettera b) del predetto testo unico;

3° se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1942.

L'anzianità relativa sarà fissata alternando gli ufficiali, per ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che ad un proveniente dalle Accademie militari — e per il corpo automobilistico ad un proveniente dal reclutamento in base all'art. 13, comma 1, lettera *b*) del citato testo unico per i primi due gruppi di cui ai numeri 1 e 2 — segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge.

Art. 10.

I vincitori del concorso pei servizi sanitario e veterinario, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi riceveranno come anzianità assoluta:

1° se compresi nel primo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1940 nei servizi sanitario e veterinario;

2° se compresi nel secondo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1941 nei servizi sanitario e veterinario;

3° se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1942 nei servizi sanitario e veterinario.

Gli appartenenti a ciascuno dei tre gruppi di cui al comma precedente seguiranno, secondo l'ordine di graduatoria finale, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo e fino a quando non sarà definitivamente fissata la loro anzianità relativa, i provenienti dai concorsi ordinari predetti di pari anzianità assoluta.

L'anzianità relativa sarà definitivamente fissata alternando gli ufficiali, in ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che a un proveniente dai concorsi ordinari predetti segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge, tenendo conto, per i tenenti medici e farmacisti, della graduatoria finale prevista dal 2° comma del precedente art. 5.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, esclusi i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti, sono tenuti a frequentare, da subalterno, un corso tecnico professionale con le modalità che verranno fissate dal Ministro per la guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, decide insindacabilmente, sull'ammissione dei singoli concorrenti al concorso previsto dal precedente art. 1, con facoltà di derogare, eccezionalmente, per quegli ufficiali, o sottufficiali che abbiano acquisito particolari benemerenze, alle disposizioni di cui all'art. 2 e ai commi 1° e 2° dell'art. 3 del presente decreto.

Entro due anni dalla nomina in servizio permanente effettivo per gli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, o entro il periodo di tempo anteriore alla promozione a tenente per gli ufficiali delle armi, del corpo automobilistico, e degli altri servizi, i vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, che dimostrino di non possedere le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere dispensati dal servizio permanente.

Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a norma del comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Essi se provenienti dagli ufficiali di complemento, sono reiscritti nel ruolo del complemento dell'arma, corpo o servizio di provenienza, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo; se provenienti dai sottufficiali, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento con anzianità corrispondente alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, oppure, a loro domanda, nei ruoli dei sottufficiali da cui provengono con il grado e l'anzianità posseduti in questi ruoli.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

*p. IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra*
SODDU

(2727)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro 2 Monopoli, foglio 88, col quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro 1 Monopoli, foglio 139;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Mazzanti Giuseppe di Amedeo è dichiarato unico vincitore del concorso per esami a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, citato nelle premesse, con la seguente votazione:

Media dei punti riportati nelle prove scritte, 8,187;
Punto riportato nella prova orale, 8;
Somma dei punti, 16,187.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII.

*Il Ministro*: DI REVEL

(2725)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.